



DISCIPLINA DEL RENDICONTO DEL FONDO NAZIONALE DI RISOLUZIONE

1. Vista la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (BRRD), che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento nei Paesi dell'Unione Europea;

2. Visto il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, con il quale la Direttiva 2014/59/UE è stata recepita dall'ordinamento italiano, e in particolare l'articolo 3, comma 4, e il Titolo V;

3. Visto il Regolamento UE n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, recante norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico;

4. Visto lo Statuto della Banca d'Italia approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 2022;

5. Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 18 novembre 2015, che ha istituito presso la Banca d'Italia un fondo di risoluzione ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, denominato Fondo Nazionale di Risoluzione (il "Fondo");

6. Tenuto conto che l'articolo 8 del citato Provvedimento della Banca d'Italia del 18 novembre 2015 prevede che «Il Fondo redige un rendiconto annuale sottoposto a revisione contabile da parte del medesimo revisore che controlla il bilancio della Banca. Al rendiconto è data pubblicità unitamente al bilancio della Banca»;

7. Ravvisata la necessità di specificare e di rendere pubbliche le modalità di formazione e di approvazione del rendiconto annuale del Fondo;

La Banca d'Italia, in qualità di Autorità di risoluzione, emana l'accluso

PROVVEDIMENTO

Articolo unico

Iter di formazione e approvazione del rendiconto del Fondo

1. I fatti di gestione relativi al Fondo sono rilevati in una contabilità separata e distinta da quella della Banca d'Italia.

2. Il rendiconto annuale del Fondo è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal prospetto delle variazioni della dotazione patrimoniale ed è corredato da una relazione illustrativa sulla gestione.

3. Il progetto di rendiconto e la relativa relazione illustrativa sono redatti dall'Unità di risoluzione e gestione delle crisi e trasmessi al Direttorio e al Collegio sindacale della Banca d'Italia nonché al revisore ai fini di cui all'art. 8 del provvedimento della Banca d'Italia del 18 novembre 2015.

4. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia è informato delle risultanze del progetto di rendiconto del Fondo.



5. Il Collegio Sindacale della Banca d'Italia svolge funzioni di controllo sull'amministrazione e per l'osservanza delle norme, vigila sull'adeguatezza dell'assetto contabile del Fondo, esamina il rendiconto, senza alcun pregiudizio per l'attività svolta dal revisore esterno, e redige allo scopo una propria relazione.

6. Il revisore o la società di revisione verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

7. Il Direttorio in seduta collegiale approva il rendiconto, corredato della relazione del Collegio sindacale di cui al comma 5 e di quella del revisore esterno redatta ai sensi dell'art. 8 del provvedimento della Banca d'Italia del 18 novembre 2015.

8. Le relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione sono pubblicate unitamente al rendiconto approvato.

9. Il collegio sindacale e la società di revisione continuano a svolgere i compiti previsti nel testo anteriore alle presenti modifiche fino alla data di decorrenza del nuovo contratto di revisione dei conti.

IL GOVERNATORE

[firma 1]

Delibera 184/2023 |